

CAPITOLATO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO

CIG: _____

PREMESSA

Le condizioni contrattuali e le modalità di svolgimento del servizio oggetto della procedura di affidamento sono disciplinate dal presente documento e, per quanto non ivi espressamente previsto, dal D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., dalle Regole del sistema di e-procurement della PA e comunque dalla vigente normativa in materia.

L’A.R.P.A.B. procederà con l’affidamento del servizio ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. e) del D.lgs. n. 36/2023, previo espletamento di un confronto tra più operatori economici tramite R.d.O. sulla piattaforma del MePA.

1) STAZIONE APPALTANTE

Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.)

Sede Legale Via della Fisica 18 C/D – 85100 POTENZA

P. IVA e C.F. 01318260765

Telefono 0971 656111; Fax 0971 601083

PEC: protocollo@pec.arpab.it

2) OGGETTO, MODALITA’ E SEDI DEL SERVIZIO

L’affidamento ha per oggetto il servizio di manutenzione degli estintori, porte REI e porte tagliafuoco, porte con maniglioni antipanico presso le sedi agenziali di cui al prospetto sotto riportato, a decorrere dal mese di Aprile 2025 fino a Marzo 2028, comprendente la programmazione della manutenzione ordinaria semestrale e della manutenzione straordinaria ovvero revisioni e sostituzione, per effetto di scadenza collaudo, dei dispositivi.

Le norme di riferimento alle quali attenersi per l’espletamento delle operazioni di manutenzione sono quelle vigenti in materia e relative norme tecniche, nonché le normative che potrebbero essere di nuova emanazione o modificate/integrate durante il periodo di appalto.

I servizi oggetto del presente affidamento comprenderanno:

- Manutenzione ordinaria: sorveglianza e controllo di estintori portatili, carrellati, automatici a polvere da kg. 2, 5, 6, e CO₂, a cadenza semestrale;
- Manutenzione straordinaria: revisione e collaudo;
- Eventuale dotazione di parti mancanti di tutti i dispositivi antincendio secondo i dispositivi di legge;
- Porte REI ed EI 60 tagliafuoco: verifica semestrale;
- Maniglioni antipanico: verifica semestrale.

Più precisamente saranno da sottoporre al presente servizio i presidi riportati indicativamente nel prospetto di cui sotto, secondo un censimento riguardante l’anno 2025 e che comunque dovranno opportunamente essere verificati dall’Operatore aggiudicatario:

SEDE	Estintori a polvere Kg. 6	Estintori CO2 Kg. 5	Estintori CO2 Kg. 2	Porte REI 60	Porte/uscite emergenza dotate maniglione antipánico	di di	Porte VITREX EI tagliafuoco	F6 60
POTENZA V. della Fisica 18 C/D	41	8	0	69	46		7	
POTENZA Via della Chimica 103	6	1	0	0	3		1	
MATERA Via dei Mestieri snc	15	4	0	0	3		2	
VIGGIANO Corso Marconi 68	2	1	1	0	0		0	

TOTALE	64	14	1	69	52		10	
---------------	-----------	-----------	----------	-----------	-----------	--	-----------	--

Si puntualizza fin d'ora che talune sedi potranno essere oggetto di variazioni nella vigenza contrattuale, con onere della Committente di darne tempestiva comunicazione; le quantità sopra riportate potranno subire variazioni durante l'esecuzione del contratto e pertanto verrà contabilizzato soltanto quanto effettivamente eseguito (contabilizzazione a misura).

L'O.E. affidatario del servizio, prima di iniziare lo stesso, dovrà trasmettere al RdP la calendarizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria presso le varie sedi agenziali. Si precisa che i controlli semestrali di manutenzione ordinaria dovranno essere eseguiti nei mesi di Aprile ed Ottobre per le sedi di Potenza e nei mesi di Gennaio e Luglio per le Sedi di Matera e Viggiano (PZ).

La mappatura degli impianti dovrà essere costantemente aggiornata durante tutta la durata del contratto.

Al termine di ogni intervento l'O.E. affidatario dovrà redigere un verbale dettagliato delle operazioni eseguite, segnalando eventuali anomalie di funzionamento rilevate e annotando le imminenti scadenze di revisione e collaudo dei dispositivi, al fine di garantire il rispetto dei termini di legge.

Inoltre sarà suo onere compilare e firmare l'apposito registro dei presidi antincendio.

È necessario che le date e le modalità di esecuzione degli interventi vengano previamente concordate con il RdP e il DEC dell'Ente, che consentirà l'accesso agli stabili e sovrintenderà alle operazioni dell'impresa per procedere alla sottoscrizione del verbale di esecuzione e controfirmare il registro dei presidi antincendio.

3) DURATA E AMMONTARE DEL SERVIZIO

Il contratto avrà durata di tre anni, da Aprile 2025 fino a Marzo 2028.

L'importo a base di gara per l'intero periodo contrattuale di anni 3 è stimato in € 9.000,00 IVA esclusa. **Rientrano nel detto importo le ricariche di estinguente, le revisioni ed i collaudi di legge o la sostituzione degli estintori scaduti.**

4) PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il contratto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo, in quanto rientra nella fattispecie di cui al comma 3 dell'art. 108 D. Lgs. 36/2023, in favore dell'O.E. che avrà offerto il prezzo complessivo più basso. Tale valore non dovrà comunque superare l'importo presunto triennale di € 9.000,00 oltre IVA.

5) MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento avverrà a mezzo bonifico entro trenta giorni dal ricevimento della relativa fattura elettronica, ferme restando le attività di verifica di legge.

Ogni fattura, emessa in formato elettronico, dovrà riportare: - Il codice identificativo di gara (CIG): _____ - Il codice univoco ufficio: UFNIHN.

6) CONDIZIONI DEL SERVIZIO

Accettando l'esecuzione del servizio, l'O.E. affidatario altresì dichiara:

- a) di osservare, avendone preso conoscenza, le condizioni riportate nel presente capitolato;
- b) di aver preso conoscenza delle condizioni dei presidi oggetto di intervento e dei locali ove essi sono posizionati;
- c) di possedere le qualifiche previste dalla legge e dalle norme tecniche di settore;
- d) di disporre del personale adeguatamente addestrato, dei mezzi e delle attrezzature necessari per procedere all'esecuzione a regola d'arte dei servizi richiesti.

7) MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI

L'operatore affidatario è tenuto a svolgere tutte le attività di manutenzione e di verifica nel rispetto delle prescrizioni previste dall'attuale normativa antincendio, qui elencata a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- ✓ D.P.R. 1° settembre 2021 recante "Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio";
- ✓ DM 3 agosto 2015, cd. Codice di prevenzione incendi;
- ✓ D.P.R. n.151/2011 – Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4 -quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- ✓ D. Lgs. n. 81/2008 - "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

8) ATTIVITÀ DI CONTROLLO SU PRESIDI ANTINCENDIO

Le principali macro-attività oggetto del presente capitolato si possono così definire:

➤ **Sorveglianza:** consiste in una misura di prevenzione, a carico del personale dell'Ente, atta ad accertare l'effettiva funzionalità delle attrezzature e degli impianti antincendio. Tutte le anomalie riscontrate dovranno essere prontamente segnalate all'operatore affidatario;

➤ **Controllo periodico:** comporta l'insieme delle operazioni finalizzate alla verifica della completa e corretta funzionalità delle attrezzature e degli impianti. Esso è effettuato dall'impresa incaricata, che è tenuta a segnalare, documentare e risolvere eventuali anomalie emerse durante gli accertamenti;

➤ **Revisione.** Consiste nell'esecuzione delle seguenti attività:

- verifica della conformità al prototipo omologato per quanto attiene alle iscrizioni e all'idoneità degli eventuali ricambi;

- ricarica e/o sostituzione dell'agente estinguente, comprensivo di smaltimento di quello esausto;

- esame interno dell'apparecchio;

- esame e controllo funzionale di tutte le sue parti;

- controllo di tutte le sezioni di passaggio del gas ausiliario e dell'agente estinguente;

- controllo dell'assale e delle ruote per gli estintori carrellati;

- taratura e/o sostituzione dei dispositivi di sicurezza;

- eventuale ripristino delle protezioni superficiali;

- montaggio dell'estintore in perfetto stato di efficienza;

- sostituzione della valvola per gli estintori a biossido di carbonio.

➤ **Collaudo:** consiste in una misura di prevenzione atta a verificare la stabilità dell'involucro tramite prova idraulica, che deve avvenire secondo la frequenza stabilita dalla legislazione vigente in materia (in particolare UNI 9994, punto 4.7). Il collaudo si effettua mediante i seguenti test di verifica:

a) prova idraulica della durata di un minuto a una pressione di prova pari a 3,5 MPa per tutti i tipi di estintori, a eccezione di quelli ad anidride carbonica (PRE-PED);

b) prova idraulica della durata di 30 secondi alla pressione di prova (PT) per tutti i tipi di estintori, a eccezione di quelli ad anidride carbonica (CE/PED);

c) per gli estintori a biossido di carbonio si procede come da legislazione vigente in materia di bombole ad alta pressione.

A conclusione dei test deve essere appurato che non ci siano perdite, trasudazioni, deformazioni o dilatazioni di sorta.

L'esito della verifica dovrà essere documentato mediante report e segnalato sull'estintore con apposita targhetta, sulla quale siano chiaramente indicate la data del collaudo e la pressione di prova, le quali devono essere riportate anche all'interno dell'estintore medesimo. Quest'ultimo potrà essere rimosso per manutenzione solo previa sostituzione di altro con prestazioni non inferiori.

I ricambi per manutenzione devono assicurare la conformità del prototipo omologato ed essere garantiti dall'appaltatore.

In presenza di una delle seguenti cause:

➤ estintori danneggiati in mancanza di ricambi originali

➤ estintori che non abbiano superato il collaudo

➤ estintori fuori produzione

➤ estintori con 18 anni di vita

gli stessi devono essere collocati fuori servizio e chiaramente identificati come non utilizzabili, dovendosi pertanto provvedere alla loro sostituzione (UNI 9994-1:2013 § 6).

Estintori portatili e carrellati

Il controllo periodico da effettuare sugli estintori portatili e carrellati è a cadenza semestrale e deve osservare quanto indicato al capitolo 4 della norma UNI 9994, assicurando quanto segue:

- l'estintore sia presente e segnalato da apposito cartello;
- l'estintore sia chiaramente visibile, immediatamente utilizzabile e l'accesso allo stesso sia libero da ostacoli;
- l'estintore non sia manomesso;
- i contrassegni distintivi siano esposti a vista e siano ben leggibili;
- l'indicatore di pressione indichi un valore di pressione compreso all'interno del campo verde;
- l'estintore non presenti anomalie (ugelli ostruiti, perdite, tracce di corrosione, sconnessioni, ecc.) e sia esente da danni alle strutture;
- il cartellino di manutenzione sia presente sull'apparecchio e correttamente compilato.

Porte tagliafuoco

La verifica semestrale dovrà accertare:

- l'integrità e corretta chiusura delle porte;
- l'assenza di ostacoli per l'accesso e l'apertura della porta;
- la presenza della segnaletica di emergenza sulla porta;
- il funzionamento dell'illuminazione di emergenza sulla porta, se presente;
- la verifica della tenuta dei cardini;
- la verifica della tenuta delle guarnizioni;
- la verifica dell'assenza di fessurazioni;
- la verifica dell'efficienza dei sistemi di sblocco magnetico e della corretta auto chiusura;
- la compilazione dei registri delle verifiche.

Maniglioni antipanico

La verifica semestrale dovrà accertare:

- la presenza di adeguata segnaletica di emergenza;
- il facile accesso ai percorsi e l'assenza di ostacoli;
- la facile apertura dall'interno delle uscite di emergenza;
- l'apertura completa delle porte.

9) SOPRALLUOGO

La data per il sopralluogo (obbligatorio, a pena di esclusione) dovrà essere preventivamente concordata **tra le imprese invitate alla procedura di gara** e il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dell'A.R.P.A.B. Ing. Sante Muro (0971/656310– sante.muro@arpab.it) e potrà tenersi nei giorni feriali (da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 13.00; il martedì e giovedì anche dalle 15,00 alle 17,00).

10) OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'AFFIDATARIO

L'O.E. affidatario è tenuto a osservare le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.), nonché quelle relative al trattamento economico e normativo stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale e Territoriale in vigore per il settore di competenza.

L'impresa incaricata è direttamente responsabile dell'esecuzione dei lavori, della professionalità e correttezza dei suoi dipendenti, della qualità ed efficienza dei materiali impiegati, esonerando la

Stazione Appaltante da qualsivoglia responsabilità. Per lo svolgimento del servizio, l'operatore si avvarrà di personale proprio in numero e qualifica professionale adeguati e operante sotto la sua esclusiva responsabilità. Dovrà inoltre ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché rispettare la vigente disciplina previdenziale e infortunistica, assumendone i relativi oneri. Si impegna ad applicare le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi e integrativi di lavoro applicabili.

L'affidatario adotta, durante l'esecuzione del servizio, tutti i mezzi idonei a prevenire ed evitare infortuni sia dei propri operai sia di terze persone e/o cose e/o animali, rimanendo responsabile delle conseguenze per gli eventuali infortuni e i danni anche verso i terzi, **con esonero totale dell'Ente da ogni responsabilità.**

11) PENALI

In caso di ritardato intervento manutentivo, rispetto alle date obbligatorie previste dalla normativa vigente e indicate nel programma di verifica, verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni giorno di ritardo.

L'infrazione, una volta accertata, sarà comunicata per iscritto all'impresa appaltatrice e l'importo della relativa penale sarà detratto dal corrispettivo dovuto.

12) OBBLIGHI DI ASSICURAZIONE

L'O.E. affidatario deve eseguire il servizio assicurando la perfetta riuscita dello stesso e risponde direttamente di tutti i danni di qualunque specie e/o natura che potranno derivare alla committente A.R.P.A.B. e/o a terzi per vizio e/o difetto dei materiali e/o dei manufatti, per una esecuzione del servizio non corretta e, per fatto proprio e/o dei suoi dipendenti e/o delle eventuali imprese subappaltatrici, per qualsivoglia altra ragione possano essere cagionati nell'ambito della propria attività lavorativa e per gli interventi manutentivi ordinati.

Prima dell'esecuzione del servizio l'impresa sarà tenuta a stipulare idonea polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi per l'intera durata del contratto.

Siffatta stipula dovrà essere adeguatamente documentata mediante la consegna all'Ente di copia del relativo contratto e della quietanza di pagamento entro 15 giorni dall'inizio del servizio il quale, in difetto, si intenderà senz'altro risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. Eventuali variazioni che dovessero interessare la copertura assicurativa dovranno essere tempestivamente comunicate all'Ente.

13) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto si intende risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei casi di:

- a) grave inadempimento contrattuale dell'affidataria;
- b) motivi di pubblico interesse;
- c) gravi mancanze e inosservanza delle prescrizioni e degli ordini impartiti dalla Committente;
- d) violazioni della normativa di cui al D.lgs. n. 81/08;
- e) subappalto;
- f) accertata incapacità di far fronte agli obblighi derivanti dal contratto;
- g) cessazione dell'attività oggetto di convenzione per impossibilità sopravvenuta;
- h) tre contestazioni scritte degli addebiti, laddove persistano le inadempienze rilevate (per esempio, mancata consegna dei documenti dell'impianto, reiterato ritardo nelle prestazioni del servizio, ecc.);

i) in caso di DURC per due volte negativo.

In tali ipotesi all'O.E. affidatario non spetta alcun indennizzo, salvo soltanto il pagamento delle prestazioni correttamente eseguite.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di agire nelle sedi competenti per ottenere il risarcimento dei danni subiti.

14) RECESSO UNILATERALE

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere in qualsiasi momento, mediante preavviso scritto di 30 giorni.

In caso di recesso è fatto salvo il pagamento delle attività espletate dall'impresa, esclusa ogni forma di indennizzo.

15) DIVIETO SUBAPPALTO E DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, a pena nullità, totalmente o parzialmente a terzi il contratto d'appalto che esso stipulerà con la Stazione Appaltante.

Le parti concordano che è fatto divieto di subappalto.

16) TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al servizio in parola. In difetto, il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi del l'art. 1456 c.c.

17) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali saranno trattati ai sensi del Regolamento Europeo UE/2016/679 e D.lgs. n. 101 del 10/08/2018.

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), si informa che i dati raccolti saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento del servizio, nel rispetto della vigente normativa specifica e con l'impiego di misure di sicurezza atte a garantirne la riservatezza.

In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e riservatezza dei dati da parte del Titolare del trattamento, del Designato al trattamento, nonché di tutti i soggetti preposti alla presente procedura opportunamente autorizzati ed istruiti. I dati personali in questione sono trattati nel rispetto delle specifiche disposizioni di legge in materia e con l'impiego di misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono.

Il Titolare del trattamento dei dati è l'ARPA Basilicata, nella persona del Direttore Generale, al quale è possibile rivolgersi per esercitare i propri diritti e/o chiedere chiarimenti ai seguenti indirizzi: albo.online@arpab.it.

I dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, quando ciò è previsto da disposizioni di legge o di regolamento. I dati personali possono altresì essere oggetto di diffusione nel rispetto delle delibere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

L'interessato può esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui al Regolamento UE 2016/679, i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti dello stesso. L'interessato può inoltre esercitare il diritto di

proporre reclamo all'Autorità garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 77 del precitato Regolamento. 9. I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) sono: dpo@arpab.it.

18) CODICI COMPORTAMENTO

L'O.E. affidatario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato, si impegna a osservare e a far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R., consegnandone loro una copia.

19) PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI ED IGIENE DEL LAVORO

Prima dell'inizio dei lavori, il Manutentore deve dichiarare di aver preso conoscenza dei rischi di qualsiasi natura presenti nelle strutture dell'ARPAB al fine di adottare tutti i necessari e prescritti provvedimenti per la prevenzione degli infortuni e per la tutela dei lavoratori ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008. Dato che l'attività da svolgere in ogni sede non comporta una durata superiore ai due giorni ovvero l'esposizione a particolari rischi, non si ritiene necessario elaborare un documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI), ferma restando la necessità di provvedervi nell'immediato qualora mutassero le condizioni attualmente prospettate. In assenza di interferenze l'importo degli oneri della sicurezza è pari a zero.

Il Manutentore è tenuto a uniformarsi scrupolosamente ad ogni norma vigente, o che viene emanata, in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro, in particolare al D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Manutentore deve, inoltre, provvedere a:

- informare i propri dipendenti di tutti i rischi di cui al primo comma del presente articolo;
 - fare osservare a tutti i propri dipendenti le norme e le disposizioni di cui sopra;
 - disporre e controllare che i propri dipendenti siano dotati e usino i mezzi personali di protezione appropriati o prescritti per i rischi connessi con le lavorazioni e con le operazioni da effettuare;
 - curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera siano in regola con la normativa vigente; •
- informare immediatamente il RdP in caso d'infortunio o di incidente, ottemperare in tali evenienze a tutte le incombenze prescritte dalla legge.

L'ARPAB ha la più ampia facoltà di compiere ispezioni ed accertamenti, nonché richiedere notizie od informazioni al Manutentore circa l'osservanza di quanto previsto nel presente articolo.

20) FORO COMPETENTE

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in dipendenza del presente contratto, che non possa essere definita con accordo bonario, è competente in via esclusiva il Foro di Potenza.

21) RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato si fa riferimento alla normativa vigente, al codice civile, nonché a ogni altra disposizione vigente in materia.

Il Direttore Generale ARPAB

f.to Dott. Donato Ramunno